

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: GAUDIANO)

Roma, 7 luglio 2020

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito nell'esame in sede redigente,

ricordato che esso ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione;

ricordato il parere della Commissione, sul testo del disegno di legge, espresso il 4 luglio 2019;

considerata l'assenza di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia sull'attuazione della direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento all'emendamento 1.4, capoverso "Art. 9", comma 3, lettera b), la sostituzione del primo periodo del punto D.5 si pone in linea con la direttiva, la quale non fa riferimento all'assunzione o meno di farmaci ai fini dell'idoneità alla guida per i conducenti del Gruppo 1 (patenti A e B). Tuttavia, alla successiva lettera d), l'emendamento mantiene il requisito della "assenza di terapia" nel punto D.7.1 del decreto, mentre nel disegno di legge, in linea con la direttiva, ne è prevista la soppressione. Inoltre, l'emendamento, alla lettera f), mantiene al punto D.8.3 del decreto il requisito dei 10 anni senza crisi dopo la prima e unica crisi, mentre nel disegno di legge ne è prevista la riduzione a 5 anni, come indicato dalla direttiva;

2) le medesime considerazioni di cui al precedente punto 1) si applicano anche agli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4, di identico o simile contenuto all'emendamento 1.4, capoverso "Art. 9";

3) all'emendamento 5.2, il riferimento alla direttiva 2009/112/CE andrebbe più correttamente riferito alla direttiva 2009/113/CE. Si ricorda, infatti, che le due direttive recano le stesse identiche disposizioni, ma la direttiva 2009/112/CE le introduce nella direttiva 91/439/CEE, che è stata sostituita dalla direttiva 2006/126/CE con effetto dal 19 gennaio 2013, mentre la direttiva 2009/113/CE ha modificato direttamente la vigente direttiva 2006/126/CE, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2011. D'altra parte, si pongono in linea con la direttiva, la soppressione del requisito all'assenza di terapia, al punto D.7.1, e la sostituzione dei 10 anni con i 5 anni per il caso di unico episodio, di cui al punto D.8.3 del decreto.

Felicia Gaudiano

---

Al Presidente  
della 12<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E